



Ente gestore  
**Comunità Montana AMBITO 4**



Approvato con  
Delibera Assemblea  
Legislativa n°112 del  
18/11/2014

## Piano-Regolamento della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto



# Regolamento della Riserva

# C1



Comune di Apiro  
Ufficio Tecnico  
Arch. Simone Salta



Comune di Gagliole  
Ufficio Tecnico  
Geom. Bruno Carovana



Comune di Matelica  
Ufficio Tecnico  
Ing. Roberto Ronci



Comune di San  
Severino Marche  
Ufficio Tecnico  
Ing. Mario Poscia

Adozione DCC n. 22 del 19/12/2013  
Adozione definitiva DCC n. 2 del 7/05/2014

Il Presidente C.M.  
Gian Luca Chiappa

Il RUP  
Geom. Enrico Cardorani

aprile 2014



## Indice generale

TITOLO I: FINALITA' ED EFFICACIA .....	128
Articolo 1 - Finalità .....	128
Articolo 2 - Efficacia ed attuazione .....	129
TITOLO II: NORME GENERALI DI UTILIZZO .....	130
SEZIONE I ACCESSO AL TERRITORIO DELLA RISERVA .....	130
Articolo 3 - Accessibilità pedonale .....	130
Articolo 4 - Accessibilità per anziani bambini e diversamente abili .....	133
Articolo 5 - Accessibilità con animali da soma .....	133
Articolo 6 - Circolazione con mezzi motorizzati .....	133
Articolo 7 - Esercizio del volo .....	134
Articolo 8 - Limitazioni all'accesso .....	134
SEZIONE II NORME GENERALI DI USO .....	134
Articolo 9 - Rispetto della quiete dell'ambiente naturale .....	134
Articolo 10 - Salvaguardia della pulizia dei luoghi .....	134
Articolo 11 - Accensione di fuochi .....	135
Articolo 12 - Difesa dagli incendi boschivi .....	135
Articolo 13 - Attività di campeggio e bivacco nella Riserva .....	136
Articolo 14 - Riprese fotografiche, video e cinematografiche .....	136
Articolo 15 - Introduzione ed attraversamento nella Riserva di armi ed esplosivi .....	137
TITOLO III: NORME PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO .....	138
Articolo 16 - Rete Natura 2000 .....	138
Articolo 17 - Tutela della flora .....	138
Articolo 18 - Raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco .....	139
Articolo 19 - Tutela della fauna .....	139
Articolo 20 - Direttive per la componente faunistica .....	140
Articolo 21 - Asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili .....	142
Articolo 22 - Attività estrattiva e mineraria, scavi e movimenti di terreno .....	143

Articolo 23 - Tutela dei corpi idrici .....	143
Articolo 24 - Cicli bio-geo-chimici.....	144
Articolo 25 - Tutela e recupero ambientale .....	144
Articolo 26 - Infrastrutture per la produzione ed il trasporto di energia e per le telecomunicazioni.....	145
Articolo 27 - Opere per la captazione ed il trasporto delle acque.....	146
Articolo 28 - Tipologie ed attività edilizie.....	146
Articolo 29 - Realizzazione e manutenzione della rete viaria .....	151
Articolo 30. Repressione dell'abusivismo edilizio all'interno del territorio della Riserva.....	152
TITOLO IV NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE .....	154
SEZIONE I ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI .....	154
Articolo 31 - Attività compatibili.....	154
Articolo 32 - Attività agro-silvo-pastorali .....	154
Articolo 33 - Pianificazione forestale .....	155
Articolo 34 - Raccolta della legna .....	156
Articolo 35 - Sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio.....	156
Articolo 36 - Attività turistica .....	156
SEZIONE II ATTIVITÀ RICREATIVO-SPORTIVE E CULTURALI .....	156
Articolo 37 - Attività sportive e ricreative.....	156
Articolo 38 - Attività speleologica.....	157
Articolo 39 - Attività di educazione e ricerca scientifica.....	157
Articolo 40 - Valorizzazione delle attività tradizionali e dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti .....	157
Articolo 41- Marchio della Riserva.....	158
Articolo 42 - Attività di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo.....	158
TITOLO V: SANZIONI.....	160
Articolo 43 – Sorveglianza.....	160
Articolo 44 – Sanzioni .....	160
TITOLO VI: NORME FINALI.....	162
Articolo 45- Usi civici .....	162

Articolo 46 - Danneggiamenti delle attrezzature, del patrimonio della Riserva provocato da terzi e danni provocati dalla fauna selvatica.....	162
Articolo 47 - Danno ambientale.....	162
Articolo 48 - Autorizzazione (Nulla-osta).....	163
Articolo 49 - Deroghe e limitazioni.....	164
Articolo 50 - Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse ex-novo nella ripermetrazione della Riserva e non contemplate nella DACR n. 138 del 1 dicembre 2009.....	164
Articolo 51 Competenze tecniche dell'Ente gestore della Riserva.....	164
Articolo 52 Prevalenza del Regolamento della Riserva sui Regolamenti Comunali e Comunitari.....	165



## TITOLO I: FINALITA' ED EFFICACIA

### Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai, in correlazione con le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio medesimo e di assicurare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali ed antropologici presenti nel territorio della Riserva.
2. Il Regolamento è altresì finalizzato a garantire l'uso sostenibile delle risorse, creando condizioni idonee alla promozione delle attività economiche e delle forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica, compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturali presenti nel territorio.
3. L'Ente gestore della Riserva (attualmente individuato dalla Regione Marche nella Comunità Montana Ambito 4 e di seguito per brevità denominato Ente gestore), in relazione agli obiettivi primari di preservare ed evidenziare la molteplicità delle risorse naturali e dei valori presenti nel territorio della Riserva, ritiene fondamentale la necessità di offrire la possibilità agli enti pubblici (comuni, Provincia, Regione e Governo) di attivare e sostenere, iniziative tese alla conservazione, all'uso compatibile ed al miglioramento delle risorse naturali, sulla scorta delle principali esperienze nazionali ed internazionali.
4. Considerata l'ubicazione strategica della Riserva, come area di collegamento tra il Parco naturale della Gola della Rossa (nel tratto Nord Ovest) e il Parco nazionale dei Monti Sibillini (verso sud), il Regolamento è stato progettato in una visione più ampia anche in previsione di situazioni e problematiche che potrebbero riguardare un'estensione del suo territorio per la creazione di una macro area in gran parte protetta.
5. L'Ente gestore, al fine di garantire la tutela degli obiettivi e delle finalità precedentemente indicati, studia, progetta ed esegue direttamente ogni attività ed intervento volti ad assicurare la salvaguardia e valorizzazione dell'area protetta. Rientrano nella tipologia degli interventi da eseguire direttamente dall'Ente gestore:
  - a) la promozione di processi di coinvolgimento e partecipazione attiva, consapevole e responsabile dei differenti attori sociali interessati alla conservazione e gestione delle risorse naturali;
  - b) la realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture, centri visita e punti base, interventi di tutela e restauro di beni di interesse storico, paesaggistico, artistico, archeologico e speleologico;
  - c) la realizzazione, la gestione ed il costante aggiornamento di un coerente sistema di monitoraggio su specie e habitat naturali e seminaturali con la costruzione e il continuo aggiornamento delle relative banche dati;<sup>1</sup>
  - d) l'allestimento e la sistemazione di musei, centri di sostegno alla ricerca, centri studi per materie attinenti all'attività dell'Ente gestore;
  - e) la realizzazione di aree attrezzate, campeggi natura, itinerari turistici ed escursionistici;
  - f) il recupero di eremi e aree di culto;

---

<sup>1</sup> lettera modificata a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

- g) la predisposizione e sistemazione della tabellazione e segnaletica;
- h) l'acquisizione di beni quali terreni, edifici, ecc..
- i) attività:
  - agricole sostenibili;
  - di conservazione "in situ" di specie vegetali autoctone;
  - di censimento e di reintroduzione di specie animali e vegetali;
  - educative e didattiche;
  - di prevenzione incendi;
  - di valorizzazione del patrimonio storico monumentale archeologico;
  - volte a favorire il miglioramento delle condizioni idonee alla vita di fauna e flora;
  - volte al recupero o alla costruzione di habitat in via di rarefazione (anfibi in particolare).

## **Articolo 2 - Efficacia ed attuazione**

1. Il Piano, approvato ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 138 del 01/12/2009, acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
2. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e prevale sulla pianificazione territoriale locale ad ogni livello.
3. Il Regolamento è modificato e aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione. Eventuali modifiche parziali necessarie per il suo eventuale adeguamento possono aver luogo, anche su proposta dell'Ente gestore e/o dei Comuni appartenenti alla Riserva.



## TITOLO II: NORME GENERALI DI UTILIZZO

### SEZIONE I ACCESSO AL TERRITORIO DELLA RISERVA

#### Articolo 3 - Accessibilità pedonale

##### 1. Definizioni e convenzioni

Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni conformi a quelle assunte dal C.A.I.:

- a) *sentiero*: tracciato prevalentemente a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali oppure eccezionalmente per l'intervento diretto dell'uomo;
- b) *incrocio*: punto in cui si intersecano due o più sentieri;
- c) *escursionista*: fruitore della rete dei sentieri;
- d) *segnaletica*: insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;
- e) *segnaletica verticale*: segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire;
- f) *segnaletica orizzontale*: segnaletica posizionata al suolo, disegnata sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuità di un sentiero in entrambe le direzioni, di un itinerario segnalato;<sup>2</sup>
- g) *difficoltà del sentiero*: individua il grado di difficoltà nella percorrenza e l'interesse prevalente, suddivisa nelle seguenti categorie:
  - sentiero turistico (T): itinerario che si sviluppa su stradine o mulattiere o comodi sentieri con percorsi ben evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Richiedono comunque una certa conoscenza dell'ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata. Rivestono particolare interesse per passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo;
  - sentiero escursionistico (E): itinerario che si svolge quasi sempre su sentieri o su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie) usualmente dotato di segnalazioni e privo di difficoltà tecniche. Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati;
  - sentiero per escursionisti esperti (EE): itinerario generalmente segnalato, ma che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono all'escursionista una capacità di muoversi per sentieri o tracce su terreno impervio o infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, odi roccia e detriti, pietraie non ripide, tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche) Richiedono una buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato;

---

<sup>2</sup> Lettera modificata a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/04/2014)

- sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA): Percorso attrezzato o via ferrata che si sviluppa su pareti rocciose, preventivamente attrezzate, per il quale è necessario l'uso di dispositivi di autoassicurazione (imbracatura, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento (casco, guanti);
- sentiero per diversamente abili (D): sentiero opportunamente attrezzato per una o più categorie di diversamente abili;
- tempo di percorrenza (H): tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa.

## 2. Carta dei Sentieri e delle escursioni

L'Ente gestore, in relazione alle effettive esigenze degli utenti e nel rispetto delle disposizioni del presente Piano, redige ed approva un elaborato cartografico e descrittivo che individua la rete dei sentieri, con indicazione di quelli percorribili e di particolare valenza naturalistica.

## 3. Divieti

Lungo i sentieri è vietata l'accensione di fuochi, il bivacco e il campeggio e qualsiasi altra attività che ostruisca o renda disagiata il transito degli escursionisti.

È vietato apportare o spargere detriti o rifiuti di qualsiasi specie sui sentieri e nelle immediate vicinanze, anche temporaneamente.

È vietato impedire il libero deflusso delle acque nei deviatori e nei fossi laterali, occludendoli o danneggiandoli.

È vietato danneggiare, spostare, rimuovere, occultare o imbrattare la segnaletica ed ogni altro manufatto ad essa attinente.

## 4. Obblighi

Gli escursionisti che percorrano, a piedi, in bicicletta o su animali da soma, i sentieri della Riserva debbono usare ogni necessaria cautela soprattutto in caso di incontro tra soggetti o gruppi diversi, ciò al fine di evitare danneggiamenti sia alle persone che all'ambiente.

Gli escursionisti dotati di bicicletta o che montano animali da soma debbono sempre dare la precedenza e garantire la sicurezza di coloro che percorrono il sentiero a piedi, devono inoltre mantenere un comportamento tale da evitare incidenti o pericoli sia nel percorso solitario che in gruppo. In particolare devono controllare la loro velocità, al fine di non mettere in pericolo la sicurezza di altri escursionisti e devono adeguare la velocità in modo da garantire l'arresto tempestivo entro i limiti della metà del proprio campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo anche imprevedibile.

Gli escursionisti devono altresì valutare con la necessaria prudenza i sentieri che percorrono, verificando che l'itinerario da effettuare abbia una difficoltà commisurata alle proprie capacità.

Lungo i tratti dei sentieri che si sovrappongono con la viabilità ordinaria (provinciale e comunale) valgono le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

Nei sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) e nei sentieri per disabili (D) è fatto obbligo agli escursionisti di attenersi alle prescrizioni indicate nella apposita segnaletica.

Chiunque si accorga di situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza degli escursionisti lungo i sentieri è tenuto a darne tempestiva informazione all'Ente gestore.

## 5. Interventi sottoposti a nulla osta dell'Ente gestore

Sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 394 del 6/12/1991 i seguenti interventi richiesti da uno o più Comuni interessati dall'area tutelata dalla Riserva:

- a) variazioni di tracciato dei sentieri esistenti, e riportati nella Rete dei sentieri;
- b) interventi di manutenzione che prevedono l'esecuzione di movimenti di terra, la realizzazione di opere d'arte, la sistemazione di fonti di acqua potabile, la sistemazione di pendii, la rimozione di alberi, e quanto altro produca una significativa variazione dello stato dei luoghi;
- c) apposizione, modifica e rimozione della segnaletica, ad eccezione della sostituzione della segnaletica esistente con identica tipologia.
- d) apertura di nuovi sentieri, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
  - il nuovo sentiero ricade in tutto o in parte in aree della Rete Natura 2000 ove specifiche misure di conservazione lo vietino;
  - il nuovo sentiero presenta tratti che siano paralleli ed a breve distanza da altri sentieri esistenti.

Nei casi in cui l'apertura del sentiero è possibile ai sensi delle precedenti disposizioni e delle altre normative vigenti, il rilascio del nulla osta è comunque condizionato al rispetto dei seguenti obblighi:

- i. la riduzione al minimo del numero di opere d'arte necessarie, anche a discapito della lunghezza del tracciato;
- ii. la realizzazione delle eventuali opere d'arte secondo tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando come materiali prevalentemente legno e pietra locale;
- iii. la riduzione dei movimenti di terra a quanto strettamente necessario all'apposizione della segnaletica e all'appianamento della superficie calpestabile del sentiero, senza ricorrere in alcun caso all'ausilio di mezzi meccanici e mantenendo una sezione trasversale non superiore a 1,5 m;
- iv. la riduzione al minimo degli interventi di decespugliamento e sramatura, che comunque non dovranno interessare essenze poste ad oltre 50 cm. dal ciglio del sentiero;
- v. la rimozione dei soli alberi che costituiscono serio pregiudizio alla sicurezza degli escursionisti o di quelli caduti che ostruiscono il sentiero;
- vi. l'apposizione della segnaletica prevista dal presente regolamento;
- vii. l'adeguamento della segnaletica esistente per tenere conto dell'inserimento del nuovo sentiero.

#### 6. Unificazione della segnaletica

La segnaletica dei sentieri ricadenti nell'area della Riserva deve essere conforme a quanto previsto nella scheda dello schema direttore, al fine di garantire l'uniformità della stessa. Non è consentito l'utilizzo di tipologie di segnaletica non esplicitamente contemplate nel presente regolamento, salvo quanto stabilito dall'Ente gestore.

#### 7. Segnaletica preesistente

La segnaletica preesistente, dall'entrata in vigore del presente regolamento, va adeguata a quanto dallo stesso previsto.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica preesistente conservata viene mantenuta e progressivamente rimossa e sostituita con nuova segnaletica coerente alle precedenti

disposizioni. L'Ente gestore si attiverà per la rimozione di tutta la segnaletica preesistente non conforme alle presenti disposizioni.

#### **Articolo 4 - Accessibilità per anziani bambini e diversamente abili**

1. La fruizione della Riserva da parte di anziani, bambini e persone diversamente abili, è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature.
2. Negli spazi per parcheggio è garantita la Riserva di posti per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività connessi agli scopi istituzionali della Riserva, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere garantito l'accesso ai disabili.

#### **Articolo 5 - Accessibilità con animali da soma**

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 delle N.T.A., l'accessibilità e il transito con animali da soma è sempre consentito lungo la viabilità esistente, sia al di fuori della stessa, purché non arrechi danno permanente al suolo ed alla vegetazione. Ogni violazione sarà punita come descritto al successivo Titolo V

#### **Articolo 6 - Circolazione con mezzi motorizzati**

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 delle N.T.A., l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentito esclusivamente nell'ambito della viabilità ordinaria (provinciale, comunale, vicinale).
2. Al di fuori della viabilità ordinaria di cui al comma 1, l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente:
  - per compiti di tutela, salvaguardia e monitoraggio al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente gestore;
  - per compiti di sorveglianza, di controllo, di soccorso, di protezione civile, di ordine pubblico al personale istituzionalmente competente allo svolgimento dei suddetti compiti, nonché a soggetti, singoli o associati, che operano in regime di convenzione con l'Ente gestore - per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore stesso;
  - ai proprietari, conduttori, lavoratori e gestori di immobili siti all'interno della Riserva, limitatamente al tratto di accesso agli stessi;
  - per lo svolgimento delle attività consentite ovvero per la realizzazione di opere ed interventi autorizzati dall'Ente gestore.
3. Lo svolgimento di manifestazioni motoristiche è consentito solo lungo le strade asfaltate, ad eccezione della riedizione di manifestazioni motoristiche nazionali ed internazionali già svoltesi in passato, le quali potranno effettuarsi anche su strade di uso pubblico non asfaltate previo parere positivo dell'Ente gestore.
4. L'Ente gestore può limitare o impedire la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade esistenti d'intesa con gli Enti competenti.

5. Salvo specifiche autorizzazioni o divieti dell'Ente gestore, su tutto il territorio della Riserva, la sosta temporanea dei veicoli deve avvenire all'interno delle apposite aree di sosta individuate dal Piano e/o dall'Ente stesso; mentre ai margini delle strade è consentita solo all'interno di una fascia di ml 1,5 purché la scarpata non sia scoscesa e il mezzo in sosta non generi alcun pericolo o intralcio al transito.

6. Ogni violazione riscontrata dal personale addetto alla vigilanza, sarà punita come descritto al successivo Titolo V.

### **Articolo 7 - Esercizio del volo**

1. Su tutto il territorio della Riserva è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

- i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;
- i velivoli autorizzati dall'aeronautica civile e militare;
- i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente gestore;
- i velivoli utilizzati per interventi di sorveglianza, soccorso, pubblica utilità ed ordine pubblico;
- i velivoli utilizzati per riprese fotografiche e/o cinematografiche, solo se preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

### **Articolo 8 - Limitazioni all'accesso**

1. Per sopravvenute esigenze di tutela, con apposita deliberazione, l'Ente gestore può disporre il divieto o la limitazione, anche temporanea, di accesso in qualsiasi zona del territorio della Riserva.

## **SEZIONE II NORME GENERALI DI USO**

### **Articolo 9 - Rispetto della quiete dell'ambiente naturale**

1. Su tutto il territorio della Riserva è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e/o disturbo alla quiete dei luoghi; è altresì vietato l'esercizio di attività rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge ad esclusione degli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, previa autorizzazione dall'Ente gestore, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso ed ordine pubblico.

### **Articolo 10 - Salvaguardia della pulizia dei luoghi**

1. Su tutto il territorio della Riserva è vietato, fuori dagli appositi contenitori, l'abbandono anche temporaneo di rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o

da altre attività connesse alla fruizione della Riserva. E' altresì vietato l'abbandono di materiale e di attrezzature di qualunque tipo.

2. Ogni violazione riscontrata dal personale addetto alla vigilanza, sarà punita come descritto al successivo Titolo V.

#### **Articolo 11 - Accensione di fuochi**

1. L'accensione di bracieri, al di fuori delle abitazioni, è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate salvo quanto diversamente stabilito dalle normative vigenti.

2. È consentito ai possessori di edifici di usare bracieri per cucinare vivande o barbecue o fornelli da campeggio nelle aree pertinenziali e comunque nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi, purché il luogo dove avviene l'accensione degli stessi sia scelto in modo da risultare circoscritto ed isolato da una fascia di superficie senza vegetazione di adeguata larghezza.

3. Fino al totale esaurimento della combustione i bracieri i barbecue ed i fornelli da campeggio dovranno essere controllati a vista dagli interessati.

4. L'accensione di fuochi d'artificio è sempre vietata all'interno del territorio della Riserva.

5. A precisazione di quanto indicato nei commi precedenti all'interno del territorio della Riserva è vietata la accensione di fuochi per la bruciatura di stoppie, paglie, vegetazione a fine ciclo, ramaglia o di qualsivoglia altro residuo vegetale, fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze fitosanitarie prescritti dall'autorità competente.

#### **Articolo 12 - Difesa dagli incendi boschivi**

1. Su tutto il territorio della Riserva sono consentite le attività di difesa dagli incendi boschivi, secondo le modalità previste nel Piano redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353. I relativi interventi sono autorizzati dall'Ente gestore, che può impartire indicazioni e prescrizioni finalizzati a non compromettere, in ciascuna delle loro componenti, la naturale integrità dei boschi e non determinare alterazioni del paesaggio.

2. Al fine di preservare il proprio territorio dagli incendi l'Ente gestore attua prevalentemente azioni di prevenzione e sorveglianza, anche effettuando interventi preventivi strutturali nelle aree particolarmente esposte agli incendi (argini di strada, immediate prossimità di rifugi, etc.), in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali.

3. L'Ente gestore, in accordo con gli Enti Locali interessati dal suo territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dagli incendi boschivi, può coinvolgere le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, anche mediante specifici contratti o convenzioni con impegni economici da prevedere nel bilancio annuale. L'Ente gestore provvede inoltre e di comune accordo con gli Enti Locali interessati, a predisporre, autorizzare e/o imporre appositi piani di pulizia del sottobosco nelle aree particolarmente esposte agli incendi (rimboschimenti di conifere) con possibilità da parte dell'Ente gestore, in caso di inosservanza degli obblighi, di sostituirsi al soggetto inadempiente per poi chiedere il rimborso delle spese sostenute.

4. Ai fini dell'uso delle aree percorse da incendio si applica l'art. 10 della Legge n. 353/2000.

5. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 423, 423 bis, 424 e 425 c.p., in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 e 12 del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 353/2000.

### **Articolo 13 - Attività di campeggio e bivacco nella Riserva**

1. Il campeggio, inteso come la sosta per più notti nel medesimo luogo con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno e/o il bivacco, inteso come la sosta per un'unica notte nel medesimo luogo con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno sono consentiti esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate.

2. L'Ente gestore può eventualmente autorizzare discrezionalmente la sosta con tende in aree diverse da quelle previste nel comma 1, su apposita richiesta nella quale devono essere indicati i luoghi, il giorno, il motivo e il numero di persone partecipanti.

3. Il Piano della Riserva individua le aree ove è consentita la sosta breve (picnic). All'interno di tali aree è consentito cucinare e accendere fuochi solo ed esclusivamente nei punti fuoco appositamente allestiti, nel rispetto del vigente regolamento. Al fine di prevenire gli incendi nelle aree boschive, al di fuori dell'area picnic e delle aree munite di appositi contenitori per la raccolta dei mozziconi, non è consentito fumare. Gli utenti debbono mantenere la Riserva pulita, gettando tutti i rifiuti nei contenitori dedicati, con attenzione alla raccolta separata di carta, plastica, vetro, rifiuti organici. In assenza dei contenitori, i rifiuti dovranno essere correttamente smaltiti negli appositi siti urbani. All'interno dell'area picnic, la quiete della Riserva andrà rispettata, evitando emissioni acustiche che possono arrecare disturbo. E' consentito l'ascolto della musica solo se a basso volume.

4. Gli ospiti temporaneamente presenti nel territorio della Riserva, sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare, devono attenersi alle seguenti norme:

- è vietato il taglio delle piante;
- è vietata qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
- è vietata l'asportazione di rocce, minerali e vegetali;
- è vietata qualsiasi manomissione del terreno intorno alle tende, qualora autorizzate, nonché la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane;
- è vietata qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località, come fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti;
- è vietata l'accensione di fuochi;
- lo smaltimento dei rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione, dovrà essere effettuato esclusivamente negli appositi contenitori e, in caso di assenza, detti rifiuti dovranno essere riposti in propri contenitori e smaltiti, a cura degli stessi ospiti, in altro contenitore esterno alla Riserva preposto alla raccolta di tali rifiuti.

### **Articolo 14 - Riprese fotografiche, video e cinematografiche**

1. Nelle aree della Riserva in cui è permesso l'accesso, è consentita, liberamente e gratuitamente, la ripresa fotografica e cinematografica dilettantistica e per scopi non commerciali.

Le riprese foto-video-cinematografiche debbono essere effettuate rispettando scrupolosamente le norme comportamentali indicate e disciplinate dal presente regolamento della Riserva, senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale e ambientale.

2. La ripresa fotografica e cinematografica per scopi direttamente o indirettamente commerciali è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente gestore oltre che al pagamento dei diritti di

privativa di cui all'art. 16 della legge 394/91 e s.m.i., diritti che saranno di volta in volta determinati dall'Ente gestore secondo modalità tabellari dallo stesso organo predefinite.

3. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi delle precedenti disposizioni è tenuto a consegnare all'Ente gestore una copia, in formato digitale di qualità, del materiale realizzato.

#### **Articolo 15 - Introduzione ed attraversamento nella Riserva di armi ed esplosivi**

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso ove prescritto delle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, nel territorio della Riserva (esclusa la viabilità ordinaria così come definita dal C.D.S e durante il solo periodo di effettiva vigenza della stagione venatoria) è vietata l'introduzione, il trasporto di armi, salvo che trasportate scariche e chiuse nella loro custodia collocata in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni. Inoltre è vietato l'uso, la detenzione e la commercializzazione, di esplosivi e/o degli oggetti agli stessi assimilati. E' così pure vietata l'introduzione di mezzi di cattura. Il trasporto delle armi scariche ed in custodia può sempre avvenire sulla strada provinciale di Braccano.

2. Sono previste deroghe per i soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza, per i Medici veterinari, secondo le vigenti disposizioni normative e/o previa autorizzazione dell'Ente gestore, nonché per i soggetti autorizzati dall'Ente gestore all'effettuazione di azioni selettive della fauna.



## TITOLO III: NORME PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

### Articolo 16 - Rete Natura 2000

1. Per quanto riguarda le misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) comprese nel territorio della Riserva, dalla data di approvazione del Piano-Regolamento della Riserva saranno applicate le disposizioni del Piano stesso fatte salve misure prescrittive volte alla maggior tutela dell'ambiente naturale dei medesimi SIC e ZPS.
2. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla DGR. 1471 del 27/10/2008 e s.m.i., fatto salvo quanto non riferito al territorio in esame, non in contrasto con le norme del presente Regolamento, ed indipendentemente dalla effettiva delimitazione delle zone SIC e ZPS, in tutta l'area della Riserva si applicano le disposizioni dettate negli allegati 1, 2 e 4 della citata D.G.R..

### Articolo 17 - Tutela della flora

1. Su tutto il territorio della Riserva sono vietati il prelievo e l'asportazione di essenze vegetali, (piante, parti di piante, fiori di sottobosco, ecc.) se non nei casi appositamente autorizzati. La raccolta di essenze vegetali, in genere, può essere concessa, per giustificati motivi, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.

In ogni caso è sempre vietata l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale quando ciò non è specificatamente menzionato nell'atto di autorizzazione. L'autorizzazione è nominativa e non può per nessun motivo essere ceduta a terzi ancorché parenti o associati. L'Ente gestore può chiedere che di ogni campione ne venga raccolto un esemplare in più, da consegnare gratuitamente all'Ente stesso, per gli usi propri. Il materiale raccolto deve essere destinato esclusivamente allo scopo dichiarato. Copia delle pubblicazioni e/o relazioni elaborate utilizzando il materiale raccolto dovrà essere inviata all'Ente gestore per la dotazione del proprio archivio e biblioteca. Nell'uso del materiale dovrà sempre essere citata la "Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai". Sono fatte salve le operazioni connesse alla manutenzione ordinaria dei sentieri e delle strade ed alla raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, secondo quanto previsto dal successivo articolo 18, nonché quelle connesse alle attività di cui al successivo articolo 33, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, su tutto il territorio della Riserva è vietato introdurre o reintrodurre specie vegetali alloctone, che possano alterare l'equilibrio naturale, nonché introdurre organismi geneticamente modificati ed in generale operare interventi di reintroduzione, salvo che nell'ambito di programmi direttamente gestiti dall'Ente gestore o da terzi autorizzati dall'Ente medesimo.
3. È consentita l'introduzione di specie commestibili anche non autoctone, limitatamente alle aree destinate a coltivazioni agricole od orticole controllate, come pure è consentita altresì l'introduzione di specie ornamentali non autoctone, limitatamente alle aree urbanizzate e alle aree adiacenti alle abitazioni avendo cura di evitare ogni forma di diffusione incontrollata.
4. L'Ente gestore può comunque valutare l'opportunità o l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti internazionali e nazionali redatti dai principali enti per la conservazione della natura (IUCN, ISPRA, ecc.), di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio della Riserva, di specifiche specie vegetali alloctone e/o particolarmente problematiche, come *Ailanthus altissima*, *Robinia pseudo-acacia*, *Morus papyrifera*, *Cupressus arizonica*.

## **Articolo 18 - Raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco**

1. La raccolta delle piante selvatiche e dei prodotti del sottobosco (asparagi, fragole, more, lamponi, castagne, nocciole, funghi epigei ed ipogei, ecc.) è consentita limitatamente alle specie commestibili, limitatamente ai quantitativi per uso proprio e, comunque, senza compromettere la loro normale riproduzione spontanea.

2. Per quanto attiene ai funghi, la loro raccolta è consentita nei limiti di 3 kg per i titolari di tesserino, purché rilasciato dalla competente Comunità Montana (o dalla Amministrazione a ciò preposta) e validamente rinnovato. Il limite sopra indicato può essere superato solo se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.

Considerata la loro valenza di indicatori biologici, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ente gestore si riserva la possibilità di produrre una mappatura micologica del territorio al fine di monitorare e valutare l'entità e la qualità delle risorse disponibili ed il relativo carico di prelievo consentito.

3. In ogni caso nel territorio della Riserva la raccolta dei funghi epigei è consentita con le seguenti modalità e prescrizioni specifiche:

- a) è fatto obbligo ai ricercatori di pulire i funghi, anche sommariamente, sul posto;
- b) è vietato l'uso di rastrelli, ganci e altri attrezzi che, raschiando il suolo, operino un danneggiamento ai miceli fungini, allo strato umifero del terreno o all'apparato radicale della vegetazione;
- c) i funghi debbono essere trasportati entro ceste di vimini o altri contenitori idonei in ogni caso alla dispersione delle spore, con divieto di buste e sacchetti di plastica o altri contenitori con il fondo e le pareti chiuse;
- d) la raccolta dei funghi è consentita, nei limiti di cui al presente regolamento, solo nelle ore diurne.

4. La raccolta dei funghi non commestibili e velenosi è consentita esclusivamente per motivi scientifici o didattici, solo previa autorizzazione dell'Ente gestore.

5. In ogni caso la raccolta dei funghi va eseguita nel rispetto della Legge regionale n. 17 del 25 luglio 2001 e s.m.i. e di ogni eventuale specifica disposizione dettata dall'Ente gestore e/o dall'Autorità competente.

6. L'Ente gestore ha facoltà di limitare temporalmente o vietare la raccolta di determinate specie o di tutte in caso di condizioni climatiche particolari o per cambiate condizioni ambientali, quali danni al bosco o ai prati, ecc..

## **Articolo 19 - Tutela della fauna**

1. Su tutto il territorio della Riserva è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria, di catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, salvo prelievi faunistici e abbattimenti selettivi specificamente autorizzati dall'Ente gestore e con le modalità previste in appositi piani, approvati dall'Ente stesso.

2. In tutto il territorio della Riserva è inoltre fatto divieto di:

- Disturbare la fauna selvatica, in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche;
- Distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- Danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di stazionamento.

3. Dai divieti di cui ai commi 1 e 2 sono escluse le attività di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente gestore, nella quale dovranno essere specificamente stabiliti: le specie ed i quantitativi prelevabili, nonché gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al successivo articolo 20.

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 e al successivo articolo 20, su tutto il territorio della Riserva è vietato introdurre o reintrodurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche purché non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale.

5. Nell'area della Riserva è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza purché registrati all'anagrafe canina e al guinzaglio o in possesso di apposito patentino ottenuto a seguito di percorsi formativi con rilascio di specifica attestazione riconosciuta dall'Ente gestore. Non sono soggetti a tali restrizioni:

- i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
- i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, che debbono essere in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore;
- i cani, abilitati secondo le normative nazionali o regionali, utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

6. E' fatto assoluto divieto di lasciare i cani vaganti in tutto territorio della Riserva, sia nelle ore diurne che notturne.

7. I cani di proprietà dovranno essere condotti in base a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 e successive modifiche, concernente la tutela dell'incolumità pubblica.

8. Non è consentita l'introduzione di gatti all'interno della Riserva, con esclusione dei centri abitati e delle private abitazioni purché gli animali siano sterilizzati. Gli animali non sterilizzati possono essere tenuti esclusivamente all'interno delle abitazioni.

9. Nell'area della Riserva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la realizzazione di strutture faunistiche, all'interno delle quali, per fini didattici, ricreativi e di studio e nel rispetto delle normative vigenti possono essere tenuti animali esclusivamente appartenenti a specie autoctone.

10. Nella Riserva non è consentita la pesca o la cattura di pesci, crostacei, molluschi, anfibi e ciclostomi se non per motivi scientifici e su specifica autorizzazione dell'Ente gestore.

11. Nella Riserva sono vietati, la detenzione, l'utilizzo, lo spargimento e/o la collocazione di esche o bocconi avvelenati, fatta eccezione per i dispositivi per i ratti che però devono essere utilizzati esclusivamente all'interno degli edifici e mai al loro esterno

### **Articolo 20 - Direttive per la componente faunistica**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, della Legge 394/91, dalla Legge 157/1992, nonché delle disposizioni comunitarie in particolare la direttiva 92/43/CEE cd "Habitat" concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna, della Direttiva 2009/147/CE cd "Uccelli", del DPR 357/97 così come modificato ed integrato dal DPR 120/2003, fermo restando sull'intero territorio della Riserva il divieto di esercizio venatorio e dello svolgimento dell'attività di pesca con le deroghe di cui al precedente articolo, sulla base di specifici piani o programmi redatti o autorizzati dall'Ente gestore, sono consentiti i seguenti interventi:

- a) prelievi selettivi;
- b) reintroduzioni faunistiche;
- c) abbattimenti selettivi.

Gli interventi previsti alle lettere a) e b) sono finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla tutela ambientale ed in particolare a:

- mantenere la complessità e diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
- contenere gli impatti sulle colture agricole quali territori da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta in quanto fondamentali per la conservazione della diversità animale e vegetale e del paesaggio;
- contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;
- controllare la densità di popolazioni animali ai fini della limitazione della diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette, se scientificamente dimostrato che la riduzione della densità al di sotto dei limiti soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecabili dalla patologia stessa.

Gli interventi previsti alla lettera c) sono finalizzati, oltre che alla conservazione e alla tutela dell'ambiente, anche alla più specifica tutela della conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette e possono consistere in abbattimenti qualitativi attuati per il controllo sanitario della fauna, o per l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti. Possono altresì consistere in abbattimenti quantitativi, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente introduzione effettuata per scopi di gestione venatoria o per altre finalità incompatibili con le finalità proprie dell'Ente gestore.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/1991 e s.m.i., nel caso in cui l'Ente gestore accerti squilibri ecologici da ricomporre sono attivati piani per il contenimento delle specie animali. Tali piani devono includere, prima delle opzioni legate al prelievo ed all'abbattimento, l'applicazione di metodi ecologici di gestione incruenti ed economicamente sostenibili delle specie animali oggetto d'intervento.

2. I prelievi di cui al precedente comma, sono attuati, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente gestore, dal personale del Comitato stesso o da terzi all'uopo autorizzati, in esecuzione di un apposito piano, che in particolare individua:

- le aree sulle quali si intende effettuare l'intervento di cattura;
- le specie e, in caso di cattura, anche il numero degli individui;
- i mezzi, gli strumenti ed il personale necessario per effettuare l'intervento.

L'Ente gestore deve stabilire, altresì, adeguate misure per rendere il prelievo delle specie di fauna selvatica protette nell'ambiente naturale sempre compatibile con il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Tali misure possono comportare prescrizioni relative a:

- accesso a determinate aree;
- regolamentazione dei periodi e della metodologia del prelievo;
- istituzione di un sistema di autorizzazione di prelievi;

- allevamento in cattività di specie animali provenienti da attività di prelievo nell'ambiente naturale a condizioni rigorosamente controllate.

Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare la tranquillità delle specie animali.

3. Le catture, i prelievi, le reintroduzioni ed i ripopolamenti faunistici sono attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente gestore da personale dell'Ente stesso o da terzi all'uopo autorizzati, in esecuzione di un apposito piano, corredato dei necessari pareri, che in particolare individua:

- le aree sulle quali si intende effettuare l'intervento di reintroduzione e di ripopolamento faunistico;
- le specie, sottospecie, età ed il numero di individui da reintrodurre;
- i mezzi, gli strumenti ed il personale necessario per effettuare l'intervento.

4. Per l'esecuzione del piano l'Ente gestore predispone o acquisisce un elaborato tecnico-scientifico che contenga:

- giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;
- redazione di uno studio di fattibilità dell'operazione e di vocazionalità dell'area ai fini della reintroduzione della specie;
- definizione del numero complessivo di soggetti da catturare e immettere;
- definizione di metodi, tempi e strumenti utilizzati per l'intervento;
- indicazione sui costi previsti.

5. Essendo infine l'area caratterizzata dalla presenza di allevamenti ovicaprini e bovini e da una notevole presenza di bovini della "Razza Marchigiana" di particolare pregio e rilevando sull'area la presenza di pascoli in aree recintate e no (pascolo promiscuo), sia per la difesa degli animali dalla fauna selvatica, che al fine di poter garantire il recupero ed il contenimento degli animali anche in situazioni di emergenza sanitaria si dovrà procedere alla effettuazione di un adeguato censimento e mappatura delle zone a pascolo e degli animali in esse ospitate, nonché alla razionalizzazione di idonei punti di abbeverata per gli animali e di individuazione di uno o più siti per la cattura ed il contenimento degli stessi. (disposizione introdotta a seguito del parere ASUR del 28/06/2013)

## **Articolo 21 - Asportazione di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili**

1. Su tutto il territorio della Riserva sono vietati:

- l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di rocce, di minerali e di fossili;
- la raccolta e il danneggiamento di reperti archeologici e paleontologici e l'asportazione o il danneggiamento di emergenze di interesse geologico o geomorfologico.

Ai fini del presente regolamento sono considerati minerali i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche.

Sono, invece, considerati fossili tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvencono nelle rocce.

2. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca svolte previa autorizzazione dell'Ente gestore.

3. Le autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di rocce, minerali e di fossili sono rilasciate esclusivamente in favore di chi è in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla normativa nazionale per l'espletamento di tali attività. Il richiedente deve in ogni caso, all'atto della richiesta, indicare le finalità della ricerca, in particolare se la stessa è espletata per finalità di collezionismo o di studio scientifico e dovrà consegnare all'Ente gestore una copia, in formato cartaceo e elettronico, del lavoro realizzato.

4. Le autorizzazioni sono strettamente personali

5. Per le operazioni di estrazione di rocce, di minerali e di fossili, sia dalla roccia madre che da frammenti sciolti superficiali, è consentito esclusivamente l'impiego di mazze, martelli e scalpelli.

È sempre vietato l'uso di materiale esplosivo, di mezzi meccanici a motore o a propulsione idraulica o pneumatica. Per importanti ricerche scientifiche di interesse collettivo o di interesse diretto dell'Ente gestore, è concesso l'utilizzo del materiale di cui sopra con apposita autorizzazione speciale rilasciata dall'Ente gestore dopo un'attenta analisi della validità della ricerca e dei rischi sull'ambiente che l'utilizzo di tale materiale può determinare.

6. L'estrazione e la ricerca di rocce, di minerali e di fossili non devono recare alterazioni evidenti o permanenti all'ambiente naturale.

7. Ogni attività di ricerca e/o esecuzione di opere o lavori di qualunque genere su beni culturali che presentano interesse archeologico, comprese le cose che interessano la paleontologia, sono subordinate ad autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche al fine di acquisire le opportune prescrizioni operative per la corretta esecuzione delle opere stesse.<sup>3</sup>

#### **Articolo 22 - Attività estrattiva e mineraria, scavi e movimenti di terreno**

1. Su tutto il territorio della Riserva è vietata l'apertura di nuove cave e miniere.

2. È altresì vietato il prelievo di materiale da utilizzare per il mantenimento del patrimonio produttivo, edilizio, infrastrutturale e culturale, della rete sentieristica, nonché per il mantenimento e la promozione dell'artigianato tradizionale. In tali casi il prelievo è consentito esclusivamente se proveniente da operazioni di risanamento di siti degradati e limitatamente alle quantità necessarie, o da raccolta di materiali reflui, sotto il controllo dell'Ente gestore.

3. Nel territorio della Riserva sono comunque vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di modificare in maniera sostanziale la morfologia dei luoghi, ovvero di compromettere la stabilità dei versanti, con esclusione di quelli eseguiti nell'ambito dei nuclei abitativi e di quelli necessari per la realizzazione o la manutenzione di opere ed infrastrutture autorizzate dall'Ente gestore.

#### **Articolo 23 - Tutela dei corpi idrici**

1. Su tutto il territorio della Riserva è vietato modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo.

2. Per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica ed alla gestione della risorse idropotabili, sono ammessi interventi in deroga a quanto stabilito al superiore comma 1, previa autorizzazione dell'Ente gestore e nel rispetto delle disposizioni e delle

---

<sup>3</sup> comma modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Archeologica prot. n. 2197 del 17/3/2014

procedure previste nelle leggi vigenti in materia. Eventuali interventi di manutenzione dei corpi d'acqua dovranno essere svolti in periodi che non interferiscano con il ciclo biologico degli anfibi.

3. È vietato effettuare nuove captazioni di acque superficiali e di acque sotterranee nelle aree della Rete Natura 2000, ove specifiche misure di conservazione lo prevedano. Sono, inoltre, ammesse, modeste derivazioni idriche, finalizzate all'esercizio delle attività consentite in ciascuna zona, sempre previa autorizzazione dell'Ente stesso. Le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua eventualmente assentiti, devono comunque rispettare il mantenimento del minimo deflusso vitale, nel rispetto delle risorse idrogeologiche e dei principi fondamentali di salvaguardia dei processi naturali e delle biocenosi. Le opere di presa debbono essere munite di manufatti ispezionabili che permettano la valutazione della quantità d'acqua da preservare in alveo. <sup>4</sup>

4. E' comunque vietato l'uso di detersivi o di altri prodotti inquinanti per le attività di lavaggio di stoviglie, di biancheria, di animali e di persone, nelle acque sorgenti, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma. E' altresì vietato depositare materiali inerti o liquidi di qualsiasi genere in prossimità di sorgenti, corpi idrici come in qualsiasi altra zona della Riserva.

5. Al fine di preservare l'integrità delle acque superficiali presenti nella Riserva, tutti i nuovi scarichi, dovranno essere realizzati, previo ottenimento di specifico parere ARPAM se necessario, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalle NTA del Piano di Tutela Regionale delle Acque (pubblicato nel BUR n. 320 del 26/02/2010) e dall'allegato 5 della Delibera del Comitato dei ministri del 4/02/1977 - ove venga effettuata la dispersione nel terreno con la tecnica di subirrigazione e tutti gli scarichi esistenti confluenti in corso d'acqua superficiale o nel suolo dovranno essere adeguati alle disposizioni generali dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., facendo riferimento anche alle nuove procedure di Autorizzazione Unica. <sup>5</sup>

#### **Articolo 24 - Cicli bio-geo-chimici**

1. Al fine di salvaguardare il paesaggio, gli ambienti naturali, la flora, la fauna e i rispettivi habitat all'interno della Riserva, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento, è vietato introdurre ed impiegare su tutto il territorio della Riserva qualsiasi mezzo di distruzione, interruzione od alterazione dei cicli biogeochimici quali, a titolo esemplificativo, concimi chimici, anticrittogamici, pesticidi, diserbanti, OGM. Sono fatte salve eventuali deroghe alla presente disposizione al fine di consentire l'esercizio di attività di ricerca scientifica previo parere dell'Ente gestore.

#### **Articolo 25 - Tutela e recupero ambientale**

1. Nel territorio della Riserva naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora, alla fauna protetta e ai rispettivi habitat ed in particolare è proibita l'apertura e l'esercizio di discariche.

2. L'Ente gestore promuove, nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione con la Delibera della Assemblea Legislativa n. 138 del 1° dicembre 2009 ed anche attraverso incentivi o sostegni economici, concordati con gli Enti Locali interessati, interventi di monitoraggio, risanamento e recupero ambientale dei siti degradati.

---

<sup>4</sup> comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

<sup>5</sup> disposizione inserita in coerenza al parere ARPAM del 26/06/2013

## **Articolo 26 - Infrastrutture per la produzione ed il trasporto di energia e per le telecomunicazioni**

1. Per la tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi, nell'area della Riserva non è consentita l'installazione di tralicci di linee elettriche aeree ad alta tensione. Le linee elettriche esistenti potranno essere sostituite da linee interamente interrato o sostituite con cavi tipo elicord.

2. Nelle aree boschive della Riserva non è consentito installare nuovi impianti per la produzione e il trasporto di energia nonché per le telecomunicazioni ivi compreso le antenne di telefonia mobile, salvo quelli necessari per le attività di soccorso, vigilanza, monitoraggio ambientale ed ordine pubblico, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

3. Nelle zone speciali individuate dal Piano (Elcito, Valfucina e Roti) è consentita esclusivamente l'installazione di piccole antenne per la telefonia mobile e connessioni wireless purché gli impianti risultino architettonicamente integrati (tinteggiati con colori non riflettenti ed in armonia con la muratura limitrofa a faccia a vista e/o intonacata). È per contro vietata l'installazione di pali, tralicci ed altre infrastrutture ad alto impatto visivo.

4. Nelle altre zone è consentito installare, previa autorizzazione dell'Ente gestore, i sotto elencati impianti:

- antenne di telefonia mobile;
- connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti ed allo svolgimento delle attività presenti, da interrare o, in caso di dimostrata impossibilità, da inserire in modo paesaggisticamente compatibile;
- piccoli impianti per la produzione di energia alternativa a stretto e diretto servizio delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di servizio della Riserva, con esclusione di quelli eolici e degli impianti fotovoltaici o termici a terra.

Le cabine di trasformazione e di connessione alla rete, potranno essere installate, purché i relativi edifici siano realizzati in muratura, con tetto a falde, e comunque compatibili con il contesto ambientale e con una altezza fuori terra non superiore ai 3,5 metri, avendo cura che gli immobili di cui sopra non alterino le condizioni ambientali e non modifichino sostanzialmente le condizioni del paesaggio.

5. Tutti gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo devono osservare e garantire:

- a) il rispetto delle finalità contenute nella Delibera della Assemblea Legislativa n. 138 del 1° dicembre 2009;
- b) le disposizioni stabilite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche.

6. Su tutto il territorio della Riserva, sono consentiti gli interventi e le opere necessarie per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, ed in particolare:

- la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti con cavi tipo elicord;
- gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;
- le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che trovandosi in prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti, pregiudichino il normale servizio elettrico e l'incolumità delle persone, purché eseguite con mezzi tradizionali e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

7. In caso di danneggiamento è ammesso il pronto ripristino degli impianti esistenti, previa comunicazione all'Ente gestore.



## Articolo 27 - Opere per la captazione ed il trasporto delle acque

1. Nel rispetto del precedente art. 23, la realizzazione di impianti per la captazione ed il trasporto delle acque è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.
2. Sono ammessi interventi di completamento e manutenzione delle opere esistenti, previa autorizzazione dell'Ente gestore; in caso di danneggiamento è ammesso il pronto ripristino allo stato originario previa comunicazione all'Ente gestore corredata da apposite relazioni e documentazione tecnico/amministrativa.

## Articolo 28 - Tipologie ed attività edilizie

1. Nel territorio della Riserva, tutti gli interventi edilizi, debbono garantire la salvaguardia del paesaggio naturale e costruito, con l'utilizzo e il rispetto delle tipologie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale e rurale.

1.bis Nel territorio dell'Area Speciale di Elcito, come delimitato dall'apposita scheda dello Schema direttore, fino alla approvazione di uno specifico Piano Particolareggiato sono consentite le sole opere di Manutenzione ordinaria e straordinaria e di Restauro conservativo, purché eseguite nel pieno rispetto della speciale normativa esplicitata nella sopra citata scheda dello Schema Direttore.

2. A tal fine l'attività edilizia, fatta salva l'osservanza delle disposizioni previste dal T.U. 380/01 e s.m.i. ed alle definizioni dallo stesso fornite, è condizionata all'ottenimento del parere preventivo favorevole dell'Ente gestore, a sua volta subordinato al rispetto delle modalità progettuali ed esecutive di cui al presente regolamento. Gli interventi sui manufatti storici dovranno preventivamente verificare l'eventuale presenza di chiotteri ed adottare tutti i criteri e gli accorgimenti tecnici necessari alla loro tutela.

3. In particolare, gli interventi edilizi realizzabili all'interno territorio della Riserva consistono in:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria" (non soggetto al parere preventivo dell'Ente gestore);
- b) "interventi di manutenzione straordinaria": sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole preventivo dell'Ente gestore, ove comportino l'alterazione dei prospetti;
- c) "interventi di restauro e risanamento conservativo": devono essere preceduti da una accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali esistenti, volta a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico. Ogni intervento deve essere effettuato con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio emersi e documentati da tale analisi. Nel caso di edifici storici, come definiti dalle norme vigenti, fortemente alterati, e/o parzialmente demoliti, o in grave stato di fatiscenza, di cui sono note (attraverso documentazione storica, catastale, fotografica, ecc.) le caratteristiche originarie, il tipo di intervento deve comunque tendere a valorizzare gli aspetti architettonici originari tramite, ad esempio, il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali, il mantenimento della forma e delle dimensioni. Tali interventi sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole e preventivo dell'Ente gestore e delle altre Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli esistenti.
- d) "Interventi di ristrutturazione edilizia": sono subordinati all'acquisizione del parere favorevole preventivo dell'Ente gestore e delle altre Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli esistenti. Sono ammessi interventi di limitato ampliamento dell'esistente nelle zone denominate C e D, nei limiti e con le modalità indicate nelle N.T.A. del presente Piano.

e) Gli interventi di "nuova costruzione" e quelli di "ristrutturazione urbanistica", non sono ammessi all'interno del territorio della Riserva, ad eccezione di quelli ricadenti nella zona D, disciplinati nell'apposita scheda.

4. In tutto il territorio della Riserva possono essere realizzate piccole attrezzature in legno finalizzate alla sorveglianza (antincendio, antibraconaggio, ecc.), piccoli rifugi per gli escursionisti, ovvero locali a disposizione del personale di gestione, sorveglianza o tutela della Riserva, Ente gestore, CFS, VF, sempre da realizzare con strutture in legno.

5. Tipologie di opere e manufatti.

Per le opere di restauro conservativo e ristrutturazione dei fabbricati preesistenti debbono essere rispettate le seguenti specifiche operative:

**a) COPERTURE:**

Le coperture devono essere ripristinate con falde inclinate, possibilmente simmetriche. Le coperture piane non sono mai consentite. Per la realizzazione delle coperture è prescritto l'uso di manto di coppi vecchi od in caso di edifici più recenti in tegole a coppetto in laterizio possibilmente con finitura invecchiata. E' sempre raccomandato il recupero dei coppi esistenti da riutilizzare nello strato superiore eventualmente integrati con nuovi nello strato inferiore. Le coperture in coppi dovranno prevedere che una parte di essi sia aperta per favorire la nidificazione dell'avifauna.

La pendenza consentita è compresa tra il 25 e il 35%.

Non è consentito utilizzare altro tipo di materiale come lastre lisce o ondulate in zinco, fibrocemento, resina traslucida, cemento colorato o vetro. Limitatamente alle strutture produttive è consentita la copertura in pannelli fotovoltaici integrati con l'edificio o altre tipologie di coperture sempre a falde inclinate mediante l'utilizzo di pannelli coibentati preverniciati similcoppo con colori varianti tra il rosso scuro ed il marrone testa di moro. Nel caso di strutture serricole le coperture potranno essere realizzate con lastre con films adeguati alla produzione di energia o semplicemente in vetro o plexiglass.

La sporgenza delle falde dal fabbricato deve essere di dimensioni proporzionate alla grandezza e all'altezza del corpo del fabbricato e comunque non superiore a 20/40 cm.

I comignoli e i torrini devono essere realizzati preferibilmente in muratura intonacata come le facciate o essere di tipo prefabbricato in laterizio, o in rame, evitando l'impiego di manufatti prefabbricati in cemento, fibrocemento, che se preesistenti vanno possibilmente rimossi e sostituiti con altri del tipo sopra indicato. Le dimensioni e le posizioni dei comignoli devono comunque essere coerenti con le caratteristiche dell'edificio e del tetto.

Lo sporto di gronda deve essere realizzato con travetti e assito in legno o pannelle in laterizio trattato al naturale o verniciato. In coerenza con i caratteri dell'edificio il sottogronda può essere realizzato a cassonetto, anche sagomato, prefabbricati o in muratura intonacata tinteggiata con colori coprenti opachi e chiari. E' in ogni caso vietato l'utilizzo del cemento armato a vista e del rivestimento in legno a listelli ("perline").

I canali di gronda devono essere realizzati in rame o in lamiera zincata preverniciata verniciata di colore marrone ed avere sezione semicircolare; i pluviali devono essere a vista, di sezione circolare, realizzati con gli stessi materiali dei canali di gronda. E' vietata la realizzazione di canali di gronda e pluviali a sezione diversa da quella circolare e l'impiego di altri materiali quali le materie plastiche, l'acciaio inox, le lamiere zincate a vista, ecc. Il tratto terminale a terra del pluviale può essere annegato in facciata, con gocciolatoio ai gomiti, o realizzato con apposito elemento in ghisa.

## **b) MURATURE ESTERNE:**

Ove il contesto architettonico e la tipologia dell'edificio non consigliano l'intonacatura delle murature esterne, si dovrà utilizzare per le stesse il pietrame a faccia vista o con muratura in pietrame e filari di mattoni realizzate con malta bastarda, preparata con sabbia, cemento bianco e calce.

Negli altri casi è consentito l'uso di intonaco civile, in malta di calce aerea o idraulica lisciata a frattazzo. I colori dei prospetti saranno adeguati ai pigmenti delle malte locali storiche. In presenza di fessure nelle murature queste dovranno essere lasciate liberamente accessibili alla fauna.

Nel caso di ristrutturazione, in ogni caso deve essere data opportuna emergenza fisica a stipiti, archi, architravi, soglie, davanzali e finiture decorative.

È vietata la rimozione di tabernacoli. Sono vietati rivestimenti quali ceramiche, gres, porcellanati, pannelli prefabbricati, pannelli laminati, materiale plastico e simili.

Nei casi di rifacimento dell'intonaco, ove sia prevista la coloritura, la stessa deve essere realizzata con tinteggiature a base di calce.

Le tinte ammesse sono comunque quelle proprie della tradizione dell'area interessata.

Per gli elementi decorativi e per i cornicioni o per le riquadrature, quando non siano realizzate in pietra, è consentito l'uso di tonalità diverse da quelle utilizzate per le pareti.

Sui fronti prospettanti su spazi pubblici, ovvero visibili ad ampio raggio, sono vietate condutture o tubazioni esterne di ogni tipo, ad esclusione dei canali di gronda.

## **c) APERTURE E INFISSI:**

Negli edifici tradizionali le finestre presentano in genere disegno irregolare con aperture rettangolari o, più raramente, quadrate. Tutte le aperture di tipo tradizionale sono da salvaguardare.

In caso di modifica del prospetto preesistente, la parte finestrata dovrà essere coerente con le caratteristiche architettoniche del fabbricato esistente e di quelli vicini.

Sono vietate tutte le aperture a bandiera.

Per la realizzazione dei davanzali potranno essere usate, oltre alle piastrelle in laterizio, arenarie grigie (Peperino o, pietra Serena). È vietato l'uso di travertini lucidati e marmi lucidi od opachi.

Le eventuali griglie di ventilazione, dove prescritte dalle vigenti normative, dovranno essere colorate con il colore di facciata o essere realizzate in rame, evitando griglie in metallo lucido, in alluminio, in materiale plastico, ecc.

## **d) SERRAMENTI**

I serramenti dovranno essere preferibilmente realizzati in legno. Per l'oscuramento è ammesso l'impiego di persiane esterne ad anta (non scorrevoli) in legno a stecche, con traverso centrale o di sportelloni in legno di disegno tradizionale.

E' da evitare l'impiego di serramenti ad una sola anta sulle finestre con originariamente serramenti a due ante e l'utilizzo di blocchi che integrano il serramento con la persiana o l'antone.

I serramenti devono essere preferibilmente verniciati con colori coprenti uguali per tutti i piani dell'edificio: è ammesso l'impiego di legno a vista evitando in ogni caso finiture lucide o che alterino notevolmente il colore naturale del legno.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (alluminio a vista, ecc.) e di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo. In casi particolari può essere ammesso l'impiego di serramenti in profilati di ferro verniciato o anticato.

Per l'oscuramento delle aperture ubicate in posizione dove l'apertura delle persiane o degli sportelloni interferisce con lo spazio pubblico devono essere utilizzati scuretti interni (eventualmente difesi da inferriate) evitando l'uso di persiane scorrevoli o di tende alla veneziana in alluminio o altro materiale.

#### **e) INFERRIATE**

Le inferriate sulle finestre devono essere posizionate all'interno del vano ed essere costituite da tondi o quadri verticali eventualmente con piatti di irrigidimento orizzontali.

Le inferriate devono essere verniciate con colore ferromicaceo o nero fumo.

Sono vietate inferriate realizzate con altri materiali quali acciaio inox, finitura zincata o similare, ecc.

#### **f) PORTE, PORTONI, INGRESSI**

Portoni e portoncini devono essere realizzati in legno con disegno tradizionale verniciati con colori coprenti. I portoni più grandi devono essere realizzati in legno con doghe orizzontali di grandi dimensioni, senza telai metallici a vista, con verniciatura coprente.

E' ammesso l'impiego di legno a vista evitando finiture lucide o che alterino notevolmente il colore naturale del legno.

E' vietato l'impiego di serramenti in alluminio a vista, acciaio inox, profili tubolari, ecc. mentre può essere ammesso, in casi particolari, l'impiego di serramenti in profilati di ferro verniciato o anticato.

Sono vietati i serramenti o portoni di tipo scorrevole.

Le spalle, le architravi, gli archi e ogni altro elemento tradizionale in pietra sono soggetti a vincolo di conservazione ed è vietata la loro rimozione o l'alterazione delle dimensioni originarie: è ammessa la sostituzione delle parti degradate con identici materiali, dimensioni e lavorazione delle superfici.

Le roste tradizionali (inferriate semicircolari o semiellittiche a forma di raggiera) sono soggette a conservazione.

I campanelli, i citofoni e le cassette postali vanno posizionati preferibilmente ad incasso sui portoni evitando ogni sporgenza o, se tale soluzione non risulta praticabile, vanno incassati nella muratura.

E' vietato apporre o inserire campanelli, citofoni, cassette postali, insegne, targhe, ecc. nelle spalle in pietra delle aperture.

I campanelli, i citofoni, le cassette postali e le targhe dovranno essere realizzati preferibilmente con ottone lucidato evitando l'impiego di altri metalli lucidati, di alluminio anodizzato e di materie plastiche.

#### **g) BALCONI**

I balconi e/o i parapetti di pregio esistenti sono soggetti a vincolo di conservazione con prescritta eliminazione degli elementi contrastanti: è ammessa la sola sostituzione degli elementi deteriorati e non recuperabili utilizzando identiche forme e materiali. E' vietata la copertura o la chiusura, con qualunque tipo di materiale, dei balconi esistenti.

La pavimentazione dei balconi deve essere coerente per tipo, materiali e colori con i caratteri dell'edificio. Gli elementi di contenimento della pavimentazione devono essere realizzati con materiali lapidei conformi, per tipo e lavorazione, a quanto specificato per i davanzali e le soglie, evitando superfici lucide o spessori limitati. Per il contenimento delle pavimentazioni è da evitare

l'impiego di profilati o di elementi metallici salvo l'utilizzo, dove non correttamente realizzabile in altro modo, di scossalina in lamiera di rame.

#### **h) PORTICATI ANDRONI, LOGGIATI**

I porticati esistenti vanno conservati. La loro trasformazione può essere ammessa esclusivamente con l'apposizione di vetrate trasparenti a filo interno del vano<sup>6</sup> sorrette da struttura di sezione ridotta (e comunque con ingombro tale da non interessare i vani aperti) in metallo verniciato, color grafite o in legno: l'intervento dovrà essere riconoscibile e reversibile, essere coerente con il disegno delle facciate e che non comporti alterazioni delle parti di pregio esistenti. E' vietata l'installazione di apparecchiature di oscuramento ad esclusione delle tende in tessuto. E' prescritto il mantenimento dei solai in legno esistenti nei porticati, negli androni e nei loggiati. Le murature dei porticati, eventuali archi o piattabande compresi, devono essere mantenute o realizzate in mattoni, pietrame o legno a vista. Valgono le prescrizioni descritte nei punti precedenti in relazione alle murature, coperture e coloriture.

#### **i) IMPIANTI TECNOLOGICI**

I contatori del gas e dell'energia elettrica, solitamente ubicati in facciata, devono essere collocati preferibilmente all'interno del fabbricato.

Dove ciò non sia possibile essi devono essere incassati nella muratura e coperti da sportelli in ferro con finitura superficiale intonacata e tinteggiata come la facciata o con riporto in pietra o mattoni come quelli della facciata. I cassonetti devono comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri compositivi e devono essere realizzati adottando tutti i provvedimenti atti a ridurre l'impatto visivo.

Le nuove canne fumarie esterne, quando altrimenti non realizzabili, dovranno essere rivestite in rame evitando finiture lucide (inox, ecc.).

L'impiego di elementi volti all'utilizzo di energie rinnovabili, dovrà essere comunque attentamente valutato dal progettista affinché l'intervento, si rapporti in modo non stridente, nei confronti dei caratteri peculiari e dell'edilizia storica e del paesaggio.<sup>7</sup>

#### **l) SOLAI INTERNI**

Negli interventi di ristrutturazione, ove possibile, devono essere mantenute le strutture originarie.

#### **m) SCALE ESTERNE:**

In caso di ristrutturazione edilizia, le scale esterne devono essere mantenute ove esistenti e costituenti elemento tipologico dell'edificio. Le murature perimetrali delle scale soggiacciono alle medesime prescrizioni previste per le murature dell'edificio. Deve essere evitata la formazione di nuove scale esterne e la copertura o la chiusura, con qualunque tipo di materiale, in luogo di quelle preesistenti. E' ammesso il rifacimento delle scale in muratura purché rampe e pianerottoli relativi alla prima rampa siano poggiati su murature e tutte le superfici siano completamente intonacate evitando l'impiego di cemento armato a vista.

I gradini potranno essere realizzati con i materiali lapidei previsti per le soglie e i davanzali, con esclusione di finiture lucide, o con cemento decorativo o liscio.

Nelle scale in muratura i parapetti saranno realizzati in muratura intonacata

#### **n) MURI DI CONTENIMENTO E RECINZIONI.**

I muri di contenimento e di recinzione esistenti, prospettanti su spazi pubblici o privati, debbono essere realizzati o mantenuti in masselli di pietra locale montati a secco o legati con malta di colore

---

<sup>6</sup> correzione apportata su indicazione del Comitato di indirizzo

<sup>7</sup> punto aggiunto a seguito di osservazione Soprintendenza Paesaggio prot. n. 4028 del 14/3/2014

identico al pietrame rasata a filo. Nel caso di necessaria realizzazione di muri in cemento o nel caso di recupero di preesistenze, il rivestimento di detti muri deve essere effettuato con pietra massello di tipo locale.

Le recinzioni tradizionali vanno conservate. E' vietata la formazione di recinzioni che frazionino spazi liberi tipologicamente unitari.

Dove ammesso o in sostituzione delle esistenti recinzioni non di pregio le recinzioni possono essere apposte con inferriate, realizzate con profilati semplici (quadri o tondi come elementi verticali, piatti come elementi orizzontali). E' vietato l'impiego di profilati metallici a L, T, U, Z, ecc., di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliati, di materiali quali l'alluminio, l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi dal ferro verniciato. In alternativa all'inferriata, dove coerente con i caratteri del contesto, non in contrasto con diritti di terzi e compatibile al soleggiamento ed alla ventilazione dei luoghi, è ammessa la formazione di recinzioni costituite da muro intonacato con le stesse tecniche e materiali previsti per le facciate degli edifici.

Le recinzioni di fondi agricoli devono essere esclusivamente realizzate in legno, a siepe verde o con muretti a secco, salvo le recinzioni temporanee necessarie per il pascolamento e la difesa delle colture o del bestiame dalla fauna selvatica da realizzarsi con paletti in legno o ferro infissi al suolo e non cementati e rete di altezza non superiore ad 1.00 metro.

#### **o) CANCELLI, RINGHIERE, GRIGLIE:**

Cancelli, ringhiere, griglie e simili devono essere realizzati con elementi di acciaio di adeguato spessore, ovvero possono essere realizzati in legno di spessore adeguato.

Gli elementi delle ringhiere devono essere realizzate con elementi lineari disposti in senso verticale. Non sono consentiti inserimenti di pannelli.

I cancelli devono presentare una composizione di elementi disposti in senso verticale e orizzontale.

Griglie ed inferriate non possono essere realizzate con composizioni a cortina o all'inglese.

I colori consentiti per gli elementi di cui al presente articolo sono l'antracite, il verde scuro e il grigio scuro nelle tonalità opache.

#### **p) CARTELLI ED INSEGNE PUBBLICITARIE**

In tutto il territorio della Riserva è fatto divieto di apporre cartelli, manifesti e segnali pubblicitari, lungo le strade provinciali e comunali. In deroga a quanto poco sopra disposto, è consentita l'apposizione di segnaletica che indichi attività turistiche, commerciali ed artigianali. L'Ente gestore, all'atto del rilascio del nulla osta, può impartire direttive e prescrizioni relative all'allocazione ed alla tipologia della medesima segnaletica. In ogni caso la segnaletica, la simbologia ed i colori utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal vigente Codice della Strada.

#### **q) SIMBOLI E STRUTTURE COMMEMORATIVE**

Previa autorizzazione dell'Ente gestore, potrà essere consentita la collocazione di simboli di culto e strutture commemorative, come croci, lapidi, pitturette in muratura tradizionale e coppi, ecc..

### **Articolo 29 - Realizzazione e manutenzione della rete viaria**

1. All'interno dell'area di pertinenza della Riserva è vietato aprire nuove strade.
2. All'interno della Riserva, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore
  - la manutenzione ordinaria delle strade esistenti; ove per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento, da eseguirsi entro il limite della scarpata esistente, o di manutenzione della

segnaletica esistente, di sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea, di eliminazione delle erbe, di sistemazione puntuale e localizzata del fondo senza la realizzazione di opere d'arte se non in pietrame. Gli interventi dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (maggio - luglio)

- la manutenzione straordinaria delle strade quali quelle di collegamento esistenti e quelle di penetrazione nei boschi, ivi comprese le opere connesse;
- la asfaltatura delle sole strade, provinciali e comunali.

3. I muretti di contenimento dovranno essere realizzati con pietra locale e dovranno avere caratteri costruttivi tali da non costituire un ostacolo alla mobilità delle specie faunistiche. Non è consentito l'uso di barriere di protezione stradale in lamiera e le stesse potranno essere realizzate, ove indispensabili, solamente in legno o in metallo rivestito in legno.

4. Sono sempre consentiti interventi di ripristino e di recupero della viabilità storica.

5. Ogni intervento che dovesse comportare una ulteriore impermeabilizzazione di superfici attualmente permeabili dovrà essere corredato da idonea relazione di verifica della Invarianza idraulica e dai necessari interventi compensativi. <sup>8</sup>

### **Articolo 30. Repressione dell'abusivismo edilizio all'interno del territorio della Riserva**

L'Ente gestore, a seguito della Legge 394/1991 che ha dettato i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, ha competenza a segnalare ai Comuni aderenti ogni eventuale azione che debba essere oggetto di repressione dell'abusivismo edilizio nei confini del proprio territorio, concorrendo, con le altre autorità preposte, al conseguimento dell'obiettivo di eliminare l'abusivismo edilizio nel rispetto delle disposizioni dettate dal DPR 380/01 e dal D.Lgs 42/04 e s.m.i..

---

<sup>8</sup> disposizioni introdotte a seguito del parere del Genio Civile del 28/06/2013





## TITOLO IV NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

### SEZIONE I ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI

#### **Articolo 31 - Attività compatibili**

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate attività compatibili con le finalità della Riserva:

- a) l'attività agro-silvo-pastorale;
- b) le attività artigianali e commerciali;
- c) le attività sportive e ricreative;
- d) le attività connesse all'educazione, con particolare riferimento alla didattica ed all'educazione ambientale;
- e) l'attività di ricerca scientifica e le sue applicazioni in campo naturalistico, ambientale, sanitario, storico-umanistico e socio economico;
- f) le attività connesse all'uso turistico dell'ambiente naturale.

#### **Articolo 32 - Attività agro-silvo-pastorali**

1. Nelle zone B le attività agricole possono essere condotte sui terreni e nelle aree ad esse attualmente destinate, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica.

2. Nelle zone C le attività agricole possono essere condotte sui terreni ad esse attualmente destinati e nelle aree incolte, ma in passato utilizzate a scopi agricoli, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservare il paesaggio, secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e di lotta integrata.

3. Nel territorio della Riserva è vietata l'introduzione di colture OGM.

4. Nel territorio della Riserva è consentito lo svolgimento delle attività pastorali e zootecniche secondo gli usi e le consuetudini locali, nel rispetto dei limiti spaziali, temporali e di carico di bestiame determinati dall'Ente gestore. In merito ai limiti spaziali, fermo restando quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Ente gestore può delimitare un'area di divieto del pascolo in prossimità di sorgenti o falde al fine di tutelare la qualità delle acque. <sup>9</sup>

5. Nel territorio della Riserva sono consentiti interventi di decespugliamento in aree di pascolo in cui sono in atto fenomeni di colonizzazione arbustiva che possano comportare dinamiche evolutive della vegetazione, con conseguente perdita di diversità floristica e di Habitat. <sup>10</sup>

6. Fatto salvo il rispetto delle specifiche normative di settore, all'interno dell'area protetta sono consentiti sistemi di concimazione e di spargimento dei liquami provenienti esclusivamente dalle attività agricole e zootecniche tradizionali. <sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> comma integrato a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

<sup>10</sup> comma integrato a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

<sup>11</sup> comma integrato a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

### Articolo 33 - Pianificazione forestale

1. Nella zona A si persegue l'obiettivo della conservazione di tutti i sistemi forestali. Essi, pertanto, devono essere lasciati alla libera e naturale evoluzione eliminando qualsiasi influenza antropica ivi compresi gli interventi selvicolturali.
2. Le attività selvicolturali devono rispettare le PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE e la LEGGE FORESTALE REGIONALE, inoltre gli interventi devono essere pianificati da apposito piano di assestamento forestale approvato dall'Ente gestore e adottato dalla Regione Marche e, comunque, conforme al presente Regolamento. Tutti gli interventi previsti dal piano di assestamento forestale dovranno comunque essere comunicati all'Ente gestore il quale rilascerà il nulla-osta comunicandolo all'Ente competente per l'autorizzazione al taglio.
3. Nel territorio della Riserva gli interventi di riforestazione possono essere effettuati nelle aree percorse da incendio, nel rispetto della legge 353/2000, con l'obiettivo di ripristinare, con tecniche e metodi naturalistici, le cenosi forestali potenziali per il luogo. Negli interventi di restauro vanno rispettate le condizioni attuali dei luoghi, impiantando specie già presenti. Nel territorio della Riserva è consentito il taglio dei boschi previa autorizzazione dell'Ente gestore, che impartisce le direttive generali previa presentazione di relazione preliminare di intervento, che dovrà essere redatta sulla base delle direttive generali di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Nel territorio della Riserva l'Ente gestore di concerto con le Comunità Locali, promuove ed incentiva, anche economicamente, la gestione forestale sostenibile e la certificazione forestale secondo gli standard ambientali, sociali ed economici stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council (FSC).
5. Sono vietati il taglio e/o qualsiasi manomissione degli alberi monumentali, dei più notevoli individui di età secolare o plurisecolare sia che non siano censiti da terzi incaricati dall'Ente gestore stesso sia che siano da esso direttamente censiti. Devono essere preservati dal taglio le matricine e i soggetti maestosi di maggiore interesse ambientale.
6. Lungo le strade e i sentieri principali, nei pressi delle aree attrezzate e di maggiore frequentazione turistica, nelle aree in prossimità di zone panoramiche, di itinerari turistici, di rifugi e nei punti di belvedere vanno favoriti interventi di ripulitura ed avviamento all'alto fusto.
7. La ramaglia e i residui della lavorazione di taglio devono essere cippati o sminuzzati in modo da favorire la naturale decomposizione. Inoltre, ai sensi dell'art. 11 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, dovranno essere distribuiti sul letto di caduta senza formare cataste e lontano almeno 15 metri dalle strade e 5 metri dai sentieri.
- 7-bis. L'Ente gestore può individuare alcune aree boscate di elevato valore naturalistico in cui va incrementata la dotazione di alberi di grandi dimensioni e limitata l'asportazione di esemplari deperienti o morti al fine di facilitare una evoluzione della tipologia forestale verso un assetto strutturale più maturo.<sup>12</sup>
8. Ove autorizzata, l'effettuazione dei tagli boschivi, non può avvalersi della costruzione di nuove strade. L'accesso con mezzi motorizzati può avvenire esclusivamente su strade carrabili esistenti e sempre dietro rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore. Il numero e le posizioni dei punti di imposto sono stabiliti, dal provvedimento autorizzatorio.
9. In qualsiasi momento l'Ente gestore può sospendere le utilizzazioni in corso, per manifesta incompatibilità con le finalità istitutive dello stesso.

---

<sup>12</sup> comma aggiunto a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

#### **Articolo 34 - Raccolta della legna**

1. Nel territorio della Riserva è consentita la raccolta della legna secca, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo comma 2.
2. L'Ente gestore può individuare, in accordo con i soggetti proprietari, boschi o loro porzioni che, per il loro particolare interesse paesaggistico, storico o naturalistico, potranno essere lasciati alla loro evoluzione naturale.

#### **Articolo 35 - Sostegno alle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio.**

1. Al fine di incentivare l'economia locale, l'Ente gestore interviene, per il mantenimento, lo sviluppo ed il recupero delle attività artigianali, agricole, zootecniche, commerciali e di servizio compatibili con le finalità del Riserva e gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.<sup>13</sup>
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche i proventi previsti dal successivo Titolo V.<sup>14</sup>

#### **Articolo 36 - Attività turistica**

1. L'Ente gestore favorisce l'uso turistico del territorio attraverso la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di strutture idonee (centri visita, porte di accesso, strutture ricettive, musei, sentieri, aree attrezzate, segnaletica, strumenti divulgativi ed informativi, ecc.).
2. L'Ente gestore sostiene altresì le attività turistiche attraverso forme di promozione dei servizi sul territorio.
3. I rifugi ed i bivacchi esistenti e le altre strutture di ricezione all'interno del territorio della Riserva, possono svolgere la loro attività ricettiva esclusivamente a condizione che sia garantito lo smaltimento controllato dei rifiuti, attraverso la loro raccolta differenziata.

### **SEZIONE II ATTIVITÀ RICREATIVO-SPORTIVE E CULTURALI**

#### **Articolo 37 - Attività sportive e ricreative**

1. Nel territorio della Riserva, fatti salvi i divieti ed i limiti stabiliti nel presente Regolamento, sono ammesse le attività sportive e ricreative compatibili con le finalità della Riserva, con particolare riferimento a:
  - a) escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata in palestra di roccia limitatamente ai percorsi e pareti rocciose individuati dall'Ente gestore;

---

<sup>13</sup> comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

<sup>14</sup> comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

- b) attività di sci e di sci da fondo, da praticarsi lungo i percorsi appositamente individuati o da individuare dall'Ente gestore;
- c) impiego di biciclette ed escursionismo a cavallo, limitatamente a quanto previsto all'art. 3, comma 4 e all'art. 5.

2. Nella zona A è vietata ogni attività sportiva.

3. All'interno della Riserva, le manifestazioni sportive o ricreative, le gare, nonché le altre attività ludico-ricreative, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore. Non sono consentite quelle che possano direttamente danneggiare la fauna, la flora e la vegetazione o disturbare la quiete dei luoghi.

4. Sono in ogni caso vietati:

- l'escursionismo fuori dai sentieri individuati nella Rete dei sentieri;
- la pesca in tutto il territorio della Riserva;
- i lanci controllati con deltaplano o parapendio.

Non è altresì consentito recuperare selvaggina che, pur colpita fuori dal perimetro della Riserva, si venga a trovare all'interno dell'area protetta.

5. L'Ente gestore, per motivate esigenze di conservazione e tutela, può determinare luoghi e periodi in cui vietare o limitare attività escursionistiche, alpinistiche, sportive o di altro genere.

#### **Articolo 38 - Attività speleologica**

1. L'attività speleologica è consentita, per l'esplorazione e la ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

#### **Articolo 39 - Attività di educazione e ricerca scientifica**

1. Sono ammesse le attività di educazione, di studio, di indagine e di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

2. Le attività di ricerca sono, di norma, realizzate attraverso convenzioni con Università o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.

3. L'Ente gestore può autorizzare enti ed istituzioni alla raccolta di campioni di fauna, flora, minerali, rocce, per attività didattiche e scientifiche.

4. Le attività di educazione ambientale sono, di norma, realizzate attraverso convenzioni con associazioni ambientaliste o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.

#### **Articolo 40 - Valorizzazione delle attività tradizionali e dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti**

1. L'Ente gestore valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

2. Per tale finalità, fatti salvi i divieti concernenti l'attività venatoria, può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.
3. L'Ente gestore promuove la formazione di mediatori culturali, di operatori didattico-naturalistici e di operatori didattico-culturali, autorizzati a svolgere la propria attività all'interno del territorio della Riserva, nonché di lavoratori artigiani di legno, pietra, ceramica, metalli, lana ed altre specialità tipiche locali.
4. Per le attività di cui al presente articolo possono prevedersi speciali interventi di sostegno finanziario utilizzando anche i proventi previsti dal successivo Titolo V.

#### **Articolo 41- Marchio della Riserva**

1. L'Ente gestore concede, a richiesta degli interessati e sulla base di apposita convenzione, l'uso del proprio marchio alle attività economiche di cui al presente Titolo ed ai prodotti da esse eventualmente derivanti.

#### **Articolo 42 - Attività di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo**

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio l'Ente gestore coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, anche promuovendo forme attive di adozione del territorio regolamentate mediante i c.d. "Contratti di responsabilità", già positivamente sperimentati dall'Ente gestore.
2. Sotto il controllo degli organi e del personale di sorveglianza dell'Ente gestore, e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, si avvale inoltre delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile nazionale, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.



## TITOLO V: SANZIONI

### Articolo 43 - Sorveglianza

1. Nel territorio della Riserva, la sorveglianza è esercitata dal personale del Corpo Forestale dello Stato, nonché dagli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.

### Articolo 44 - Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme della Legge 689/81 e della Legge Regionale 33/1998 e s.m.i..

2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate applicando quanto previsto dall'art. 30 della legge 394/91, opportunamente trasformate in euro.

3. I proventi delle sanzioni di cui al presente regolamento sono introitati in apposito Capitolo di Bilancio dell'Ente gestore e sono destinate a specifiche iniziative di conservazione e ripristino delle specie e degli habitat naturali della Riserva.

3. Le sanzioni amministrative al presente Regolamento, accertate dal personale di cui all'art. 43, sono irrogate dall'Ente gestore.

4. Fatte salve eventuali ulteriori azioni o sanzioni penali, le violazioni alle norme sancite dal presente regolamento ove non ricomprese nell'articolo 30 della L. 394/1991 sopra citato possono essere ascritte, ai sensi della L.R. n. 15 del 28/04/1994 e s.m.i., a giudizio del soggetto accertatore nelle seguenti tre tipologie di danno:

- a) danno di lieve entità, a giudizio del soggetto accertatore: si applica una sanzione **da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 250** (art. 31);
- b) ove il danno arrecato comporti la necessità di provvedere al ripristino: si applica una sanzione compresa fra il doppio ed triplo del profitto derivante dalla trasgressione e con rimessa in pristino dei luoghi (art. 29 della citata legge regionale);
- c) ove il danno arrecato non possa essere oggetto di intervento di ripristino: si applica una sanzione compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione (art. 30 della citata legge regionale).

5. L'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente gestore dovrà comunque tendere, ove possibile, alla ricostituzione delle specie e degli habitat compromessi.

6. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 423, 423 bis, 424 e 425 c.p., in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento, oltre alle sanzioni previste dal comma 4, si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000 e s.m.i.

7. Ove il fatto non costituisca più grave reato o produca effetti dannosi per l'ambiente, in qualsiasi caso di inosservanza delle disposizioni sull'abbandono dei rifiuti, oltre alle sanzioni previste dal comma 4, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 255 e seguenti della Parte IV, Titolo VI, Capo I del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.





## TITOLO VI: NORME FINALI

### Articolo 45- Usi civici

1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, mentre gli altri usi civici di prelievo faunistico sono liquidati, a norma dell'articolo 11, comma 5, della legge 394/91.

### Articolo 46 - Danneggiamenti delle attrezzature, del patrimonio della Riserva provocato da terzi e danni provocati dalla fauna selvatica.

1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi, dei beni culturali, del patrimonio ambientale e naturale, presenti nella Riserva, comporta secondo i casi, oltre le sanzioni di legge e la possibilità di ottenere con provvedimento di ingiunzione il ripristino del danno, l'obbligo o la facoltà dell'Ente gestore a rivalersi per i danni subiti.

2. L'Ente gestore della Riserva indennizza, a norma dell'art. 15 III e IV comma della L. 394/91, i danni provocati dalla fauna selvatica attualmente presente o reintrodotta nel territorio della Riserva, alle colture agro-silvo-pastorali, al patrimonio zootecnico, con le modalità ed i termini stabiliti con apposito regolamento approvato dallo stesso Ente gestore.

### Articolo 47 - Danno ambientale

1. Ai fini del presente Regolamento, nell'ambito dell'obiettivo della conservazione degli ambienti naturali e della conservazione della specie esistenti nel territorio della Riserva, nonché a sostegno delle azioni risarcitorie di competenza dell'Ente gestore, dello Stato e del Ministero dell'Ambiente, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per danno ambientale si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE come ripresa dal D.Lgs. 152/2006, costituisce danno ambientale "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima", provocato:

a) *alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;*

b) *alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, citata direttiva;*

c) .....

d) *al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.*

2. Lo stato di conservazione di una specie è considerato favorevole quando:

- a) i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali;
- b) l'area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile;
- c) esiste, e verosimilmente continuerà ad esistere, un habitat sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.

2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando:

- a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento;
- b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e
- c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del comma 1.

3. Per quanto non espressamente trattato si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006.

#### **Articolo 48 - Autorizzazione (Nulla-osta)**

1. Gli interventi, gli impianti e le opere consentite, ai fini del conseguimento dell'autorizzazione dell'Ente gestore, ove prevista, debbono essere assistiti da idoneo progetto, corredato dagli elaborati di legge nonché da specifica documentazione stabilita, per ciascuna tipologia d'intervento e di opera. Il nulla-osta relativo agli atti autorizzativi comunque denominati, riferiti agli interventi, impianti ed opere di cui sopra è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta con le modalità di cui all'art. 51. Decorso infruttuosamente tale termine, e ove la documentazione trasmessa risulti completa ai sensi del comma 1, il nulla-osta si intende rilasciato. Il termine di trenta giorni potrà essere interrotto, per una sola volta, per consentire di produrre eventuali integrazioni alla richiesta. I termini ricominceranno a decorrere dalla data di deposito delle integrazioni richieste. Decorso i predetti termini, il nulla-osta si intende rilasciato.

2. La ricerca scientifica all'interno della Riserva è sottoposta ad autorizzazione dell'Ente gestore. Il nulla-osta relativo ai progetti di ricerca scientifica è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Le ricerche in corso non in regola con le disposizioni del presente regolamento vanno regolarizzate entro il termine massimo di giorni novanta dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Gli interessati dovranno inoltrare richiesta scritta all'Ente gestore corredata da un programma di ricerca opportunamente dettagliato.<sup>15</sup>

3. Le ricerche che comportano un onere finanziario ed organizzativo da parte dell'Ente gestore dovranno essere regolamentate da apposite convenzioni tra le parti interessate. Il richiedente nella richiesta di autorizzazione dovrà indicare la dichiarazione di impegno a risarcire tutti gli eventuali danni provocati nell'esercizio della ricerca.

4. Chiunque effettui ricerche scientifiche ai sensi delle precedenti disposizioni è tenuto a consegnare all'Ente gestore una copia del lavoro prodotto con l'indicazione della tecnica adottata per il conseguimento del risultato. L'Ente gestore si riserva di utilizzare il risultato della ricerca per propri fini divulgativi, educativi e promozionali.

4-bis. Ogni attività di ricerca e/o esecuzione di opere o lavori di qualunque genere su beni culturali che presentano interesse archeologico, comprese le cose che interessano la paleontologia, sono subordinate ad autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici delle

---

<sup>15</sup> comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

Marche al fine di acquisire le opportune prescrizioni operative per la corretta esecuzione delle opere stesse.<sup>16</sup>

In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/1991.

#### **Articolo 49 - Deroghe e limitazioni**

1. Per motivi d'urgenza possono essere altresì concesse deroghe dall'Ente gestore connesse alle funzioni di sorveglianza, a compiti di tutela e gestione dell'ambiente naturale, di sicurezza, di soccorso e di emergenza.

#### **Articolo 50 - Divieti e misure di salvaguardia per le aree incluse ex-novo nella ripermimetrazione della Riserva e non contemplate nella DACR n. 138 del 1 dicembre 2009.**

1. Dall'adozione del presente Piano/Regolamento della Riserva NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO e sino alla sua approvazione definitiva, sia, nel perimetro individuato dalla DACR n. 138 del 1 dicembre 2009 pubblicata sul BUR n. 118 del 17/12/2009, sia nei nuovi ambiti territoriali della Riserva ora inclusi, vigono i divieti e le misure di salvaguardia in esso Piano previste.<sup>17</sup>

2. L'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al precedente comma 1 cessa alla data di entrata in vigore del piano/regolamento e comunque decorsi 18 mesi dalla data della sua adozione; qualora entro tale termine il piano/regolamento non sia entrato in vigore tornano ad applicarsi, nel territorio della Riserva individuato dall'articolo 2 dell'atto istitutivo, le misure di salvaguardia contenute nel medesimo atto approvato con DAAL 138/2009.<sup>18</sup>

#### **Articolo 51 Competenze tecniche dell'Ente gestore della Riserva**

1. L'Ente gestore della Riserva, valuta mediante il personale tecnico di cui è dotato ogni progetto che interessi il proprio territorio. A tal fine ogni Comune vaglia i singoli progetti inerenti il proprio territorio, ne verifica la conformità con le disposizioni delle NTA e del Piano/Regolamento e invia all'Ente gestore copia del progetto stesso, corredato da una proposta di provvedimento finale il quale li valuta e si esprime entro i trenta giorni successivi dalla loro avvenuta ricezione. Trascorso tale termine senza che l'Ente gestore abbia dettato prescrizioni o particolari adempimenti o richiesto specifici e più approfonditi studi o ricerche, il provvedimento finale viene conseguentemente emesso dal Comune procedente in conformità alla proposta iniziale, mentre in caso di diniego o di assenso con prescrizioni, il provvedimento finale viene redatto in conformità a quanto dettato dall'Ente gestore.

2. I pareri preventivi da acquisire nell'ambito del procedimento amministrativo di formazione dei piani regolatori dei Comuni i cui territori ricadono all'interno della Riserva, come specificato nella D.G.R. n. 1287 ME/URB del 19/05/97, ed i pareri preventivi da richiedere all'Ente gestore quando individuato come SCA (soggetto competente in materia ambientale) nelle procedure di Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, nonché per quelle disciplinate D.Lgs 152/06 e s.m.i,

---

16 comma modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Archeologica prot. n. 2197 del 17/3/2014

17 comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

18 comma modificato a seguito di osservazione Regione Marche P.F. Aree Protette prot. n. 179593 del 13/3/2014 (incontro 11/4/2014)

devono essere richiesti direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata all'Autorità competente, in fase di adozione del piano e nelle procedure disciplinate secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i., tenuto conto della complessità dei documenti che compongono il PRG.<sup>19</sup>

3. L'Ente gestore, nell'intento di garantire l'efficienza del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del nulla osta con particolare attenzione ai progetti pubblici e/o di interesse pubblico, può promuovere con i Comuni e gli altri Enti interessati specifiche Conferenze di servizi nel rispetto della L. 241/90 e/o Accordi di programma come disciplinati dall'art. 26 bis della L.R. 34/92. Per l'Ente gestore partecipa alla Conferenza di Servizi con il responsabile della direzione della Riserva o suo delegato con diritto di espressione di nulla osta o parere.

### **Articolo 52 Prevalenza del Regolamento della Riserva sui Regolamenti Comunali e Comunitari**

1. Per gli aspetti non espressamente trattati dal Piano valgono le disposizioni e i divieti dei piani sovraordinati e della vigente normativa di settore.<sup>20</sup>

2. Ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio e, pertanto, ogni progetto ricadente nell'area della Riserva dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza, fatta eccezione per quelle opere per le quali ai sensi dell'art. 149 dello stesso D.Lgs 42/2004 e s.m.i. siano esentate dall'esame preventivo e/o eseguibili direttamente.<sup>21</sup>

3. Qualsiasi opera, comprese piantumazioni di alberi o siepi, da eseguirsi in una fascia di tutela di 50 ml attorno alle aree di interesse archeologico "individuate nella Carta Archeologica della Riserva" dovranno essere preventivamente subordinate ad autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche al fine di acquisire le opportune prescrizioni operative per la corretta esecuzione delle opere stesse.<sup>22</sup>

4. L'Ente Gestore prevede con appositi provvedimenti, sia la redazione che l'aggiornamento dei Piani di Monitoraggio, specificando gli indicatori relativi agli obiettivi di piano, la frequenza del monitoraggio, individua i soggetti responsabili, definisce le azioni da intraprendere nel caso si renda necessario modificare il Piano, dispone che i report di monitoraggio periodici siano resi pubblici, così come saranno rese trasparenti le decisioni di riorientamento del progetto in funzione dei risultati rilevati con il monitoraggio.<sup>23</sup>

5. L'Ente Gestore provvederà direttamente o tramite i soggetti da esso individuati, al monitoraggio, secondo gli indicatori riportati nella seguente tabella e con frequenza almeno biennale. L'Ente gestore provvederà a dare adeguata pubblicità sia ai report di monitoraggio periodici, che alle eventuali decisioni di riorientamento del piano in funzione dei risultati rilevati con il monitoraggio.<sup>24</sup>

---

19 comma modificato a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

20 comma aggiunto a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

21 comma modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Paesaggio prot. n. 4028 del 14/3/2014

22 comma modificato a seguito di osservazione Soprintendenza Archeologica prot. n. 2197 del 17/3/2014

23 comma modificato a seguito di prescrizione della Provincia Determinazione dirigenziale n. 56 del 26/03/2014

24 comma aggiunto a seguito di Determinazione dirigenziale n. 56 della Provincia del 26/03/2014

TEMATICA AMBIENTALE	ASPETTO	OBIETTIVO	INDICATORE
Biodiversità, flora e fauna	Pascoli secondari	Mantenimento e conservazione della tipologia	% pascolo
			% colonizzazione specie arbustive
	Patrimonio forestale	Riduzione rischio incendio	Numero di interventi attuati
		Gestione sostenibile del bosco	Numero di azioni intraprese
	Specie monumentali forestali	Tutela degli individui monumentali di faggio	N° individui di faggio presenti
	Aree rupestri	Mantenimento habitat aquila reale	N° coppie di specie rupicole segnalate
	Habitat faunistici	Conservazione habitat faunistici	<p>Tipi di habitat presenti e relativa estensione;</p> <p>Interventi di promozione della fruizione del territorio messi in atto in habitat faunistici (tipologia, localizzazione);</p> <p>Eventuali interventi realizzati finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico (prelievi selettivi, reintroduzioni faunistiche, abbattimenti selettivi) di cui all'art. 20 del Regolamento (tipologia, entità faunistiche coinvolte).</p>
Suolo e sottosuolo	Uso del suolo	Mantenimento e tutela della copertura vegetazionale esistente	% di territorio per diverse tipologie di uso (territori boscati, pascoli, ecc)
		Tutela e valorizzazione di sorgenti di particolare qualità	<p>N° sorgenti</p> <p>Grado di qualità delle acque</p>

Paesaggio	Percezione visiva	Mantenimento e miglioramento delle caratteristiche attuali	N° di interventi e attività sul territorio
	Assetto territoriale		

*Indicatori ambientali*

6. L'Ente Gestore provvederà altresì con frequenza almeno annuale all'aggiornamento dei siti di Interesse Archeologico, aggiungendo nella apposita cartografia (CARTA ARCHEOLOGICA) ogni nuovo ritrovamento di interesse archeologico, inclusi: grotte, anfratti e ripari sotto roccia, giacimenti fossili.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> comma aggiunto a seguito di Determinazione dirigenziale n. 56 della Provincia del 26/03/2014